



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2020

FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE CODIFICHE / DOCUMENTI UTILIZZABILI DALL'1.10.2020

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

- nuovi codici "Tipo documento";
- un maggior dettaglio dei codici "Natura" dell'operazione.

Tra le altre novità si evidenzia:


- l'introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento";
- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (opzionale);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti / maggiorazioni.

Nb:

- o **dall'1.10.2020** sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al **nuovo tracciato** e quindi utilizzando i **nuovi codici**;
- o **dall'1.10 al 31.12.2020** SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- o **dall'1.1.2021** tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il "vecchio" tracciato.

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella



TD21 NEW	Autofattura per splafonamento  L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21 . A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
-----------------	--

TD24 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

- l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili / passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all'Agenzia di effettuare la "rettifica" al fine della determinazione del volume d'affari (rigo VE40 del mod. IVA);
- in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD27 consente l'emissione dell'autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l'acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente" (in tal caso la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite - Informativa SEAC [26.7.2019 n. 221](#)).

NUOVI CODICI "NATURA OPERAZIONE"



A decorrere dall'1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Codice	Tipologia operazione	
N1	Escluse ex art. 15	
N2 non soggette	N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
	N2.2	Non soggette – altri casi
N3 non imponibili	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili – cessioni intraUE
	N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
	N3.6	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti	

N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	
N6 inversione contabile	N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile – altri casi

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI NUOVI: LA FATTURA "INCOMPLETA" PUÒ ESSERE INTEGRATA

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e in beni "Impresa 4.0" (ex maxi / iper ammortamento).

Al fine di evitare la revoca del beneficio, l'Agenzia riconosce la possibilità di "regolarizzare" la fattura relativa all'acquisto del bene/ canone di leasing qualora non riporti espressamente il riferimento alla disposizione agevolativa.

Entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo da parte dell'Ufficio, l'acquirente deve:

- in presenza di una fattura cartacea, effettuare l'integrazione con scrittura "indelebile" (anche mediante un timbro);*
- in presenza di una fattura elettronica, realizzare un'integrazione elettronica da inviare al SdI. In alternativa è consentita la stampa cartacea della fattura elettronica sulla quale apporre l'integrazione.*

Al fine di usufruire dei predetti crediti d'imposta è necessario conservare, **a pena di revoca**, la relativa documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

A tal fine **la fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

*"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta
ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019"*


Si rammenta che con riferimento agli investimenti in beni "Impresa 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:

- predisporre una **perizia tecnica semplice / attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una **dichiarazione** del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabelle A e B e che è interconnesso;
- presentare la comunicazione al MISE, utilizzando l'apposito modello che, come precisato sul sito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.

Come accennato, la **mancata indicazione** sulla fattura / altri documenti del riferimento normativo relativo ai predetti crediti d'imposta comporta la **revoca dell'agevolazione** in sede di controllo.

In merito, con riguardo alle fatture prive di tale indicazione l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia "propone" le seguenti soluzioni.



Tipologia fattura	Regolarizzazione omessa indicazione riferimento normativo
Cartacea	Il riferimento normativo va riportato "con scrittura indelebile , anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro".
Elettronica	<ul style="list-style-type: none">- Stampa di una copia cartacea riportando il riferimento con scrittura indelebile (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; ovvero <ul style="list-style-type: none">- integrazione elettronica da allegare all'originale e da conservare unitamente a quest'ultimo. A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l'acquirente  "può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura ... contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl , così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".



La regolarizzazione va effettuata **entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria. La possibilità di usufruire dei crediti d'imposta è subordinata alla regolarizzazione della documentazione.